DISCIPLINA DELLA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ESTERE

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati e' ammessa soltanto:

a) sugli edifici che godono della immunita' riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;

b) in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;

c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali. (1)

Versione in vigore dal 4 giugno 1987, non più in vigore dal 1 marzo 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della esposizione delle bandiere estere
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1085
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1929

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 25 maggio 1987, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "l'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita' politiche locali".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-esposizione-delle-bandiere-estere/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-5-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it